CAMERA DEI DEPUTATI N. 668

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CRISTOFORI

Presentata l'8 luglio 1987

Norme per i funzionari direttivi e dirigenti provenienti dalle imprese appaltatrici delle soppresse imposte comunali di consumo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente la riforma del sistema tributario imponeva altresì la riforma dell'Amministrazione finanziaria rendendo la struttura degli uffici ed il loro operare adeguati alle nuove esigenze. In difetto, non solo si sono acuite le insufficienze ma sono state deluse speranze ed attese.

La situazione in cui si è ora venuta a trovare l'Amministrazione finanziaria, pur nella complessità del compiti ad essa affidati, è ormai da considerare drammatica. Tale situazione è resa ancor più palese dalle ricorrenti e numerose istanze di dimissioni avanzate dal personale. Tali istanze infatti attestano lo stato di disagio e di demotivazione in cui opera il personale stesso.

È evidente che la soluzione ottimale – anche e soprattutto rispetto alle pubbliche esigenze – non può non venire che da una revisione organica e razionale dell'insieme delle strutture personali e strumentali che, esaltando la specifica professionalità ed utilizzando procedimenti agili e supporti tecnici adeguati, diano finalmente un volto nuovo all'Amministrazione finanziaria. È però ora assolutamente indispensabile e non più procrastinabile adottare provvedimenti che, seppure limitati, anticipino le linee della riforma ed elidano quello stato di disagio cui più sopra si è fatto menzione e che ha effetti paralizzanti rispetto allo svolgimento della particolarissima funzione propria dell'Amministrazione finanziaria.

Tali esigenze sono state peraltro già avvertite per altri settori della pubblica amministrazione in ordine ai quali è stato ritenuto di adottare soluzioni anticipatorie di più generali riforme. Va infatti ricordato che recentemente sono stati riproposti all'esame del Parlamento alcuni disegni di legge ad iniziativa del Governo i quali – tra le altre disposizioni – ne contengono alcune di tenore analogo a quelle del provvedimento in rassegna.

Con le disposizioni recate dall'articolo 1 si stabilisce il formale riconoscimento, a far tempo dal 1° gennaio 1973, dell'equiparazione della qualifica di funzionario direttivo delle abolite Imposte di consumo, qualifica regolata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 maggio 1969, a quella di 1° dirigente e della qualifica di dirigente delle abolite Imposte di consumo, qualifica regolata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 dicembre 1948, a quella di dirigente superiore.

Le disposizioni legislative vigenti riguardanti detto personale, pur riconoscendo in diritto la situazione giuridica che si vuol formalmente riconoscere, di fatto non l'ha concretamente attuata.

Infatti, seguendo il succedersi delle norme emanate a tutt'oggi si ha il quadro seguente.

A) Con la legge 9 ottobre 1971, numero 825, il Parlamento concesse delega al Governo per la riforma tributaria con il preciso compito – fra l'altro – di salvaguardare la posizione giuridica, assicurativa, previdenziale ed economica dei dipendenti delle imprese appaltatrici delle imposte di consumo che in conseguenza sarebbero venute a cessare.

B) Con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, il Governo riconobbe ai dipendenti delle imposte di consumo la posizione retributiva, giuridica, assicurativa ed assistenziale da ognuno posseduta all'atto del passaggio alle dipendenze della pubblica amministrazione, stabilendo, tra l'altro, il loro inserimento in un quadro speciale ad esaurimento.

C) Con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 937, i funzionari direttivi ed i dirigenti conservarono, quindi, in via solamente astratta e teorica, la posizione giuridica posseduta all'atto dell'entrata in vigore della riforma. Il rapporto di lavoro restò, pertanto, regolamentato rispettivamente dai contratti collettivi nazionali di lavoro del 14 luglio 1969 e del 23 dicembre 1948 depositati presso il Ministero del lavoro.

È opportuno precisare che: il rapporto di lavoro di tutto il personale privato ex Imposte di consumo era regolamentato da tre contratti collettivi nazionali di lavoro:

1) categoria impiegatizia regolata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 aprile 1940 e successive modifiche comprendente tutti i dipendenti aventi la qualifica da quella di « fattorino » a quella di « direttore di 1ª classe » attraverso, naturalmente, le qualifiche intermedie quali ricevitore di 1ª e 2ª, impiegato di concetto, capo ufficio, ispettore, ispettore capo e vice direttore;

2) categoria dei dirigenti così suddivisa:

a) funzionari direttivi, regolati dal contratto collettivo nazionale del 14 luglio 1969, intendendosi per essi i funzionari con potere di rappresentanza del datore di lavoro e con supremazia gerarchica su tutto il personale di cui alla categoria impiegatizia dislocato su di un territorio normalmente comprendente almeno due province;

b) dirigenti, regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 dicembre 1948 intendendosi per essi i funzionari con poteri di rappresentanza del datore di lavoro su di un territorio normalmente comprendente più regioni o, al massimo livello, tutto il territorio nazionale.

D) Con decreto ministeriale 4 agosto 1977, n. 7/3726, in attuazione dell'articolo 15 della legge 4 agosto 1975, n. 397, furono assegnate le mansioni a tutto il personale con il declassamento illegittimo del personale di cui alla lettera *c)*, n. 2, a e b, che furono considerati alla stregua dei direttori, ispettori e capi ufficio della categoria impiegatizia (lettera *c)*, n. 1).

E) In data 19 aprile 1980 fu completato e pubblicato il quadro ad esaurimentó di cui al decreto n. 649 del 1972. I funzionari direttivi ed i dirigenti *ex* imposte di consumo furono inseriti correttamente ai primi posti della graduatoria stilata in ordine gerarchico con separazione da tutto il restante personale impiegatizio.

F) La legge 11 luglio 1980, n. 312, ha ricompreso il personale impiegatizio delle ex imposte di consumo nei cosiddetti livelli funzionali; giustamente ha escluso i funzionari direttivi ed i dirigenti *ex* imposte di consumo (articolo 35) così come ha escluso i dirigenti statali (articolo 1).

Sotto il profilo morale e giuridico il riconoscimento formale appare pienamente legittimo e non è prevaricatore nei confronti di altro personale dipendente. Si procede, infatti con la norma proposta al riconoscimento di una situazione giuridica, come sopra specificato, già esistente ma non concretamente applicata per oltre dieci anni.

Il provvedimento tende in concreto a mettere a frutto il bagaglio di capacità professionale proprio di quei dipendenti che una ingiustificata discriminazione ha accantonato per anni, e, contemporaneamente, a dare una concreta, anche se limitata e parziale risposta al problema della dirigenza che assilla l'Amministrazione finanziaria.

Infatti la funzionalità degli uffici dipende essenzialmente dalla possibilità delle Amministrazioni stesse di poter disporre di un adeguato numero di dirigenti, dotati di capacità e di esperienza, doti queste che sono insostituibili per il buon funzionamento dell'apparato amministrativo.

L'attuale impossibilità di disporre di dirigenti ha infatti già seriamente compromesso il funzionamento degli uffici centrali e periferici della predetta Amministrazione che rischia di vedere paralizzata la propria attività ove non si intervenga subito per consentire l'utilizzo immediato dei dirigenti *ex* imposte di consumo già disponibili.

È sembrato, infine, sempre in considerazione di un obiettivo senso di giustizia riconoscere a tali dipendenti il diritto a percepire dal 1° gennaio 1984 gli aumenti di retribuzione erogati nell'ultimo quinquennio ai dirigenti statali già inquadrati.

E ciò nella considerazione che nessun adeguamento di retribuzione, ad esclusione della scala mobile, è stato mai concesso a far tempo dal 1° gennaio 1973, data della loro immissione nella pubblica amministrazione, ad eccezione di lire 23.056 mensili lorde di cui alla legge 4 febbraio 1977, lire 25.000 mensili lorde di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 1977 e lire 10.000 mensili lorde di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 1978, tutte non pensionabili.

I dirigenti già inquadrati nel periodo dal 1979 a tutt'oggi hanno avuto incrementi stipendiali pari al 200 per cento circa (decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1979, decreto-legge n. 153 del 1980, legge n. 432 del 1981, legge n. 581 del 1983).

Il danno per questi impiegati è di evidenti macroscopiche proporzioni e non necessita di alcun commento se si considera che nello stesso periodo il costo medio della vita è aumentato di punti 96,2: posto infatti il 1979 = 82.5 il 1984 sarà uguale a 174.7.

È confermato, perché conforme a giustizia, il trattamento previdenziale, assicurativo e giuridico in atto a tutt'oggi e previsto nei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro sopra menzionati.

Il modificare gli istituti che regolano tale trattamento sarebbe contrario al più elementare principio di equità, considerato che su di essi ormai da 25 anni i lavoratori hanno fatto affidamento fondandovi legittime aspettative per il futuro.

La datazione dell'anzianità del riconoscimento è fissata al 1° gennaio 1973, data di decorrenza dell'inquadramento del personale nel quadro speciale ad esaurimento di cui sopra si è ricordato il decreto ministeriale di approvazione.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria dell'onere del provvedimento che, stante l'esiguità dei funzionari, può prevedersi in lire 200.000.000 (duecentomilioni) annui a cui si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando la voce « Ristrutturazione ed adeguamento dell'Amministrazione finanziaria ».

L'articolo 3 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le qualifiche dei funzionari di cui al quadro speciale ad esaurimento approvato con decreto ministeriale 19 aprile 1980 per il personale proveniente dalle abolite imposte di consumo, escluse, a norma dell'articolo 35 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dai livelli funzionali, rispettivamente regolamentate dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 luglio 1969 per i funzionari direttivi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 dicembre 1948 per i dirigenti, sono formalmente equiparate rispettivamente alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.

2. Ai predetti dipendenti sono riconosciuti, con effetto dal 1° gennaio 1988, gli aumenti di stipendio già stabiliti ed erogati anche in via transitoria, a far tempo dal 1° gennaio 1979 nei confronti dei dirigenti della pubblica amministrazione precedentemente inquadrati.

3. Resta fermo il trattamento previdenziale, assicurativo e giuridico in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge per detto personale previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro sopra indicati, i quali continuano, per ogni altro effetto non regolato dalla presente legge, ad avere piena efficacia giuridica.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Ristrutturazione ed adeguamento della Amministrazione finanziaria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.